

DECRETO «AIUTI»: 200 euro per lavoratori, pensionati e disoccupati

Publicato in Gazzetta Ufficiale il

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50

Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

→ Lavoratori DIPENDENTI

Requisiti: lavoratori con reddito imponibile (previdenziale) fino a 35.000 euro che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 per almeno una mensilità.

Erogazione: una sola volta (anche se titolari di più rapporti di lavoro), indennità *una tantum* di 200 € nella retribuzione erogata nel mese di luglio, riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (pensionato, disoccupato, ecc.)

Caratteristiche: non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.

→ PENSIONATI

Requisiti: residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale* assoggettabile ad Irpef, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a 35.000 euro.

Erogazione: una sola volta (anche nel caso in cui il soggetto svolga attività lavorativa), indennità *una tantum* di 200 €, corrisposta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 da parte dell'Inps (o altro ente previdenziale incaricato).

Caratteristiche: non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali.

*L'indennità è soggetta alla successiva verifica del reddito personale (può essere recuperata dall'ente entro l'anno successivo!) Sono escluse dal reddito personale i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

→ DISOCCUPATI

Requisiti: per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni NASPI e DIS-COLL e per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

Erogazione: riconosciuta dall'INPS, una sola volta, indennità *una tantum* di 200 €.

Caratteristiche: non concorre alla formazione del reddito.



REDDITO DI CITTADINANZA

Requisiti: nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza. **Erogazione:** è corrisposta d'ufficio dall'INPS nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, indennità *una tantum* di 200 €. Non spetta se nel nucleo è presente almeno un beneficiario del bonus ad altro titolo (dipendente, pensionato, domestico, ecc.)

LAVORATORI DOMESTICI

Requisiti: lavoratori che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto. **Erogazione:** **a domanda**, erogata dall'INPS indennità *una tantum* di 200 € nel mese di luglio 2022. La domanda può essere presentata anche presso i patronati.

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (co.co.co.)

Requisiti: titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c.) i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritti alla Gestione separata. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti pensionistici citati e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e avere un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. **Erogazione:** **a domanda**, erogata dall'INPS indennità *una tantum* di 200 €.

LAVORATORI STAGIONALI del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e sport

Requisiti: lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità previste per l'emergenza Covid-19. **Erogazione:** dall'INPS, automaticamente, indennità *una tantum* di 200 €.

LAVORATORI STAGIONALI, a TEMPO DETERMINATO e INTERMITTENTI

Requisiti: lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. **Erogazione:** **a domanda**, erogata dall'INPS indennità *una tantum* di 200 €.

LAVORATORI dello SPETTACOLO

Requisiti: lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. **Erogazione:** erogata dall'INPS, **a domanda**, indennità *una tantum* di 200 €.

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti: lavoratori autonomi, privi di Partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata. **Erogazione:** **a domanda**, erogata dall'INPS indennità *una tantum* di 200 €.

VENDITORI a domicilio e Partite IVA attive

Requisiti: incaricati alle vendite a domicilio (D.Lgs. 144/1998) con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata. **Erogazione:** **a domanda**, erogata dall'INPS indennità *una tantum* di 200 €.

L'INDENNITÀ È CORRISPOSTA A CIASCUN SOGGETTO UNA SOLA VOLTA;
NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DEL DPR 917/1986.

IL DIALOGO PAGA

Non aspettare, iscriviti alla CISL